



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori RUTELLI, DE ANGELIS, BAIO, BRUNO,
BALDASSARI, CONTINI, Cristina DE LUCA, DIGILIO, GERMONTANI,
MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO e VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2012

Norme per il controllo del finanziamento ai partiti

ONOREVOLI SENATORI. – Il tema riguardante il finanziamento dei partiti si può far risalire al dibattito in seno all'Assemblea costituente, laddove si discusse dell'obbligo di previsione della regolamentazione giuridica dei partiti e della pubblicità delle fonti di finanziamento degli stessi.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, l'opinione diffusa dei costituzionalisti in ordine alle forme di intervento pubblico e di regolazione legislativa dei partiti si concentrò sull'esigenza di garantire la massima libertà d'azione dei partiti, anche in virtù della tesi della concezione strettamente privatistica del partito politico, il quale, nel regime delle associazioni non riconosciute e quindi nel diritto privato comune, si diceva che trovasse la più alta garanzia di libertà.

In tempi più recenti, queste argomentazioni sono in parte destituite di fondamento pratico, attesa in particolare la crescita di apparati non più rispondenti a visioni ideologiche, ma chiamati a rispondere in modo trasparente alle finalità costituzionali e politiche proprie di una moderna democrazia.

È necessario pertanto ritornare sul tema della regolamentazione giuridica dei partiti, anche con riferimento alla normativa del finanziamento pubblico della loro attività, mentre i firmatari hanno già assunto distinte iniziative di modifica legislativa in ordine all'entità dei finanziamenti della politica e dei partiti politici. Tale attività è peraltro rilevante anche in chiave europea, atteso che in quell'ordinamento si prevede che un partito politico a livello europeo per accedere ai finanziamenti debba «avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede» (regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4

novembre 2003, sul finanziamento dei partiti politici europei – articolo 3).

Il disegno di legge in oggetto si compone di sei articoli, essenzialmente rivolti ad integrare le disposizioni della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, attualmente, regolato dalle norme sul rimborso elettorale, e regola le attività dei revisori per assicurare certezza, veridicità e trasparenza ai bilanci dei partiti.

Si prevede che i revisori dei conti effettuino maggiori riscontri e controlli sulle poste di bilancio, arrivando anche ad una verifica di coerenza delle spese alle finalità del partito o movimento politico, alla luce della accertata facilità di elusione dei controlli oggi in vigore, come emerso dai recenti e gravi casi di appropriazione indebita da parte di amministratori di partito.

Si propone inoltre che i controlli vengano effettuati e certificati anche da società di certificazione indipendenti iscritte all'albo della Consob.

Il collegio dei revisori nominato dai Presidenti delle Camere dovrebbe inoltre essere rafforzato: in particolare dovrebbe essere composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, di cui almeno due scelti tra i presidenti di sezione della Corte dei conti ed almeno uno tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ora le norme sono troppo lasche. Una volta approvate queste correzioni, comportamenti illeciti come quelli riscontrati di recente non potranno che venire alla luce senza che sia necessario attendere l'intervento successivo dell'autorità giudiziaria.

Le norme vengono inoltre integrate prevedendo ulteriori sanzioni. Come ad esempio, la decadenza o la perdita dei finanziamenti

pubblici nei casi in cui venga riscontrata una falsa certificazione.

Si provvede, inoltre, alla tracciabilità di ogni versamento ai partiti per somme dai mille euro in su.

Con l'articolo 2 si propongono modifiche alla legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso elettorale e contribuzione volontaria dei partiti. In particolare, si prevede che il collegio dei revisori previsto dall'articolo 8, commi 14 e 14-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato nella presente proposta, proponga ai Presidenti delle Camere di comminare sanzioni sino all'intero importo del rimborso ottenuto dal partito che abbia ricevuto i rimborsi elettorali e che venga ritenuto responsabile di violazioni delle leggi sui rimborsi elettorali o sul finanziamento ai partiti.

Si propone inoltre, in tema di rimborsi elettorali, di legare l'importo al numero dei voti validi e non a quello dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Va tenuto conto, comunque, che un partito esiste ad opera non solo nel periodo della campagna elettorale, ma anche negli anni di legislatura operando in stretta connessione con i propri eletti in Parlamento o nei consigli delle altre istituzioni. Il rimborso delle spese elettorali copre così anche il costo del funzionamento del partito negli anni successivi alle elezioni.

Si interviene inoltre (articolo 3) sul regime fiscale dei versamenti a favore dei partiti, sopprimendo quella attualmente voluta dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che al momento prevede la possibilità di detrarre sino a circa 100.000 euro (200 milioni di lire) l'anno e

riconoscendo, invece, ai versamenti ai partiti il medesimo regime fiscale riservato alle organizzazioni senza scopo di lucro pari ad un massimo di circa 2.000 euro (4 milioni di lire). La detrazione è consentita, proprio come per le Onlus, a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale o in modo comunque tracciabile da parte dell'amministrazione finanziaria.

All'articolo 4 si prevede che le proprietà mobiliari e immobiliari, acquistate con i fondi del partito che abbia ricevuto i rimborsi elettorali, non possano essere intestate a soggetti diversi dal partito.

Con l'articolo 5 si stabilisce che gli statuti dei partiti politici devono consentire ad ogni cittadino di poter partecipare alla vita associativa attraverso procedure democratiche di elezione alle cariche interne ad ogni livello.

Al fine di rafforzare il controllo sul tema è stabilito che gli statuti devono prevedere forme di controllo da parte dei Presidenti delle Camere circa il rispetto da parte degli stessi statuti delle condizioni del precedente periodo.

Infine, è previsto che ai partiti che non definiscono con statuto redatto in modo da consentire regole di democrazia interna e di controllo non possa essere erogato alcun rimborso elettorale.

I risparmi derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente proposta (riduzione del rimborso se legato ai voti validi e non agli iscritti alle liste elettorali, riduzione dell'importo massimo delle detrazioni dei versamenti ai partiti) sono indirizzati alla riduzione del debito pubblico e destinati al Fondo ammortamento titoli di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, in materia di redazione e controllo dei rendiconti dei partiti)

1. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. La relazione dei revisori dei conti deve contenere la dettagliata certificazione della rispondenza di tutte le risultanze, riportate a rendiconto con il sistema delle scritture elementari e delle registrazioni contabili tenute sistematicamente presso le sedi del partito o del movimento politico, nonché l'indicazione della avvenuta effettuazione dei riscontri e dei controlli necessari al fine di verificare la corrispondenza delle poste ivi indicate ai princìpi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile per i bilanci d'impresa ed ai criteri contabili *standard*, per quanto applicabili, statuiti dell'Organismo italiano di contabilità. La relazione contiene altresì una verifica di coerenza delle spese alle finalità del partito o del movimento politico.

12-ter. I bilanci dei partiti e dei movimenti politici, oltre che delle società da essi partecipate o controllate, devono essere altresì certificati da una società di certificazione indipendente iscritta all'Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)

ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 43, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;

b) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio verifica altresì il regolare adempimento degli obblighi posti a carico dei revisori contabili ai sensi del comma 12-*bis*, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei principi contabili nonché della veridicità, attendibilità e correttezza.

14-*bis*. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui almeno due scelti tra i presidenti di sezione della Corte dei conti ed almeno uno tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile».

3. Ai versamenti o donazioni ai partiti e movimenti politici si applica il limite di tracciabilità di 1.000 euro previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i versamenti o donazioni oltre tale limite, nel rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, deve essere indicata la data e la provenienza.

Art. 2.

(Modifica alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e altre disposizioni in materia di rimborso elettorale e contribuzione volontaria dei partiti)

1. Il collegio dei revisori previsto dall'articolo 8, commi 14 e 14-*bis*, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, propone ai Presidenti delle Camere di comminare sanzioni sino all'intero importo del rimborso ottenuto dal partito che abbia ricevuto i rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, nel caso di accertata violazione delle leggi sui rimborsi elettorali o sul finanziamento ai partiti, incluse le norme di cui alla presente legge.

2. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «i voti validi».

Art. 3.

(Regime fiscale dei contributi ai partiti)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

2. Alla lettera *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore» sono inserite le seguenti: «dei partiti o movimenti politici».

Art. 4.

(Titolari dei beni dei partiti)

1. Le proprietà mobiliari e immobiliari acquistate con i fondi del partito o movimento

politico che abbia ricevuto i rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, non possono essere intestate a soggetti diversi dal partito o movimento politico.

Art. 5.

(Democrazia interna ai partiti e rimborso elettorale)

1. Gli statuti dei partiti e movimenti politici devono consentire ad ogni cittadino di partecipare alla vita associativa attraverso procedure democratiche di elezione alle cariche interne ad ogni livello. Essi devono altresì prevedere forme di controllo da parte dei Presidenti delle Camere sul rispetto da parte degli statuti delle condizioni previste dal precedente periodo.

2. Ai partiti e movimenti politici che non abbiano uno statuto redatto in conformità al comma 1 e depositato presso gli Uffici di presidenza delle Camere non può essere erogato alcun rimborso elettorale.

Art. 6.

(Destinazione dei risparmi di spesa)

1. I risparmi derivanti dalla applicazione delle norme di cui alla presente legge sono indirizzati alla riduzione del debito pubblico e destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

